



ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO»

Art. 7

Durata

La Commissione completa i suoi lavori entro quarantotto mesi dalla sua costituzione. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Versione in vigore dal 9 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»
Estremi	Legge 25 marzo 2024, n. 47
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sui-fatti/art-7-durata>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it